

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

elettivamente domiciliata a _____ presso lo studio dell'Avv.to

_____ rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco Fabiani

come da procura a margine dell'atto di citazione

parte attrice

nei confronti di

BANCA POPOLARE SOC. COOP.

elettivamente domiciliata a _____ presso lo studio dell'Avv.to

_____ che la rappresenta e difende insieme con l'Avv.to

_____ come da procura in calce alla citazione notificata

parte convenuta

causa iscritta a ruolo in data 15/3/2011 al



oggetto: azione bancaria; ripetizione di indebito;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/1/2015 sulle conclusioni precisate a verbale di udienza.

MOTIVAZIONE

chiede la restituzione di somme indebitamente pagate alla banca qui convenuta relativamente al conto corrente : acceso con contratto 25/7/1994 ed estinto il 20/10/2004.

La causa va decisa in base agli atti e documenti di causa e sulla scorta delle verifiche contabili espletate dal CTU dr Luigi Di Fant, alla cui relazione depositata il 21/12/2012 qui integralmente ci si riporta.

Va premesso che l'indagine è stata effettuata su documentazione incompleta, con il c.d. "metodo sintetico". La banca ha eccepito la impossibilità di giungere ad un risultato certo sulla base della carente documentazione fornita dalla correntista, sulla quale grava l'onere probatorio. Tuttavia è lo stesso CTU a riferire trattarsi, da un punto di vista tecnico, di un "metodo non puntuale ma sufficientemente preciso"; a fronte di quanto emerge in maniera attendibile dai documenti esaminati dal CTU, è quindi onere della banca dimostrare eventuali calcoli inesatti producendo gli estratti conto mancanti.

Il CTU ha calcolato che la banca ha illegittimamente addebitato sul conto in esame euro 8.860,61 per interessi debitori anatocistici e spese fisse di chiusura periodica, il tutto non pattuito.

Sulla prassi bancaria relativa all'anatocismo, è sufficiente richiamare le pronunce della Cass. nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a Sezioni



Unite nr. 21095/2004, confermate dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito.

Ciò vale anche per il periodo successivo alla delibera CICR 9/2/2000, in assenza di pattuizione. Se anche la banca abbia applicato la periodica capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica reciprocità e nel rispetto della delibera CICR, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorre una pattuizione perché non può parlarsi di modifica “*in melius*” rispetto ad una clausola in precedenza nulla.

Infine, deve essere respinta l’eccezione di prescrizione: il contratto è durato dal 25/7/1994 al 20/10/2004; il termine decennale di prescrizione decorre solo dalla cessazione del rapporto, salvo il caso di natura solutoria dei versamenti che la banca ha l’onere di provare con specifico riguardo alle singole annotazioni (v Cass SSUU sentenza nr. 24418/2010; v Cass. Sez. I sentenza nr. 4518/2014).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. _____ ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così decide:

1) condanna Banca Popolare soc. coop. al pagamento di euro 8.860,61 in favore di _____ oltre agli interessi dalla domanda al saldo;



2) condanna Banca Popolare soc. coop. alla rifusione delle spese di lite in favore di _____ spese che si liquidano complessivamente in euro 3.000 per compenso professionale; oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 1.406,76; oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge; con distrazione in favore del procuratore antistatario;

3) pone la spesa della CTU a carico di Banca Popolare Società Cooperativa.

Treviso, 28/5/2015

il giudice

Susanna Menegazzi

